

Circolare: Aprile 2009

Data: 6/04/2009

Indice

Scadenze fiscali 2009 (nuovo calendario dopo il DL 'mille proroghe')	pag. 1
Spese di rappresentanza e spese di vitto e alloggio: i nuovi limiti di deducibilità per imprese e lavoratori autonomi	pag.3
Decreto incentivi	Pag.5
Esenzioni ICI per fabbricati assimilati alla abitazione principale	Pag.6
5 per mille 2009	pag.7

Scadenze fiscali 2009

Con effetto dall 1.3.2009 è in vigore il nuovo "calendario fiscale", dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della L. 14/2009 (conversione del decreto legge "milleproroghe" n. 207/2008).

APRILE	
30/04/2009	Modello 730/2009: presentazione al sostituto d'imposta o ente pensionistico.
GIUGNO	
01/06/2009	Modello 730/2009: presentazione al Caf o agli altri intermediari abilitati all'invio telematico.
16/06/2009	<p>Versamento delle imposte a saldo 2008 e prima rata di acconto 2009 (sulla base di Unico 2009), in un'unica soluzione o prima rata in caso di pagamento rateale.</p> <p>I soggetti Ires con esercizio non coincidente con l'anno solare sono tenuti al versamento del saldo dell'esercizio precedente e della prima rata di acconto per l'anno in corso entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio.</p> <p>Diritti Camera di Commercio: versamento del diritto annuale per l'anno 2009.</p> <p>I CI : versamento prima rata Ici anno 2009.</p>

30/06/2009	UNICO 2009: presentazione del modello "cartaceo" a uffici postali da parte delle persone fisiche e di tutti i contribuenti non obbligati alla presentazione in via telematica.
LUGLIO	
16/07/2009	Versamento delle imposte a saldo 2008 e prima rata di acconto 2009 (sulla base di Unico 2009), con aumento dello 0,40%, in un'unica soluzione o prima rata in caso di pagamento rateale. Diritti Camera di Commercio: versamento del diritto annuale per l'anno 2009 con aumento dello 0,40%.
31/07/2009	Modello 770/2009 (semplificato e ordinario): presentazione in via telematica della dichiarazione contenente i dati e le ritenute operate nei confronti di contribuenti a cui sono stati corrisposti nel 2008 redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
SETTEMBRE	
30/09/2009	Modello UNICO 2009: presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi e Iva per le persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare. I soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in via telematica entro nove mesi dalla chiusura dell'esercizio*. Inoltre, tenuto conto della progressiva futura regionalizzazione dell'IRAP, è stato istituito l'obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP in forma autonoma. Ricordiamo che entro lo stesso termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, deve essere effettuata anche la stampa dei registri contabili. Modello IVA 2009: presentazione in via telematica della dichiarazione annuale Iva autonoma per il 2008.
NOVEMBRE	
30/11/2009	Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap 2009
DICEMBRE	
16/12/2009	ICI: versamento saldo Ici anno 2009
28/12/2009	IVA: versamento acconto Iva per il 2009

* Per i soggetti aventi periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il nuovo termine del nono mese si applicherà in tutti i casi in cui all'1.3.2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato Decreto) non è ancora decorso il vecchio termine del settimo mese. Il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni trova applicazione alle dichiarazioni il cui termine di presentazione sarebbe scaduto il 31.3.2009. Pertanto le stesse potranno usufruire del nuovo termine di nove mesi.

**Spese di rappresentanza e spese di vitto e alloggio:
i nuovi limiti di deducibilità per imprese e lavoratori autonomi**

E' variata la disciplina delle spese di rappresentanza, per il reddito d'impresa, con effetto dal 2008. Dal 2009 cambia inoltre il regime di deducibilità delle spese per vitto e alloggio, che si riduce al 75%, e comunque entro un certo limite parametrato al fatturato.

A. Reddito d'impresa

Spese di rappresentanza

Sono tali le spese dirette a promuovere l'attività dell'impresa. Nella disciplina previgente, le spese di rappresentanza erano deducibili per 1/3 in 5 esercizi.

La disciplina è variata con effetto dal 2008 (nuovo art. 108 c. 2 Tuir e DM 19/11/08).

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

A tal fine, il DM 19/11/08 stabilisce che si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e con ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa, in modo coerente con gli usi e le pratiche commerciali del settore in cui l'impresa si trova ad operare e competere (si veda altresì circolare di dicembre 2008).

In particolare, sono spese di rappresentanza:

- a) spese per viaggi turistici nelle quali siano svolte attività promozionali dei prodotti dell'impresa;
- b) spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzate in occasione di ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose;
- c) spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzate in occasione di inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
- d) spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzate in occasione di mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti beni prodotti dall'impresa;
- e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi gratuiti per convegni, seminari e manifestazioni simili purché inerenti.

Le spese di rappresentanza, come sopra individuate, sono deducibili entro i seguenti limiti parametrati ai ricavi:

scaglioni ricavi		% di deducibilità
Da 0	A 10.000.000	1,3% dei ricavi
Da 10.000.001	A 50.000.000	0,5% dei ricavi
Oltre 50.000.000		0,1% dei ricavi

Spese di viaggio, vitto e alloggio

Secondo la nuova formulazione dell'art. 109 Tuir, dal 2009 le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95 (spese di vitto e alloggio per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), sono deducibili nella misura del 75 per cento purché siano inerenti. Tale limitazione riguarda anche le spese di viaggio, vitto e alloggio che siano classificabili come spese di rappresentanza.

Con riguardo a tali spese, inoltre, dal 1° settembre 2008 l'Iva è ammessa in detrazione, purché si tratti di operazioni inerenti l'attività di impresa e documentate da fattura.

Al riguardo, l'Agenzia Entrate ha peraltro recentemente affermato (circ. n. 6/2009) che l'iva relativa a tali spese e non detratta (ad esempio in caso di mancata richiesta di fattura), non può essere dedotta

come costo.

Ne consegue che sarà sempre opportuno che il contribuente richieda la fattura preventivamente, pena sia la perdita della detrazione dell'Iva, sia la mancata deducibilità dell'Iva non detratta.

Si riassumono i chiarimenti previsti dalla circ. n. 6/2009:

Caso	Tipo di deduzione spettante	Chiarimento
Mense gestite direttamente o da terzi; convenzioni con esercizi pubblici; Ticket restaurant	DEDUZIONE INTEGRALE	Servizi complessi non assimilabili a generiche somministrazioni di alimenti e bevande
Spese di vitto e alloggio connesse all'attività tipica dell'impresa documentate da ricevuta fiscale	L'Iva è indeducibile dal reddito a titolo di costo sia ai fini Ires che Irap	L'Iva non detratta non può costituire un costo ai fini della determinazione del reddito
Trasferite intracomunali	DEDUCIBILITA' ENTRO IL LIMITE DEL 75%	Sono escluse dal limite alla deducibilità le sole spese sostenute dal datore di lavoro per le trasferite effettuate da dipendenti o collaboratori fuori comune
Spese di vitto e alloggio sostenute dagli amministratori in trasferta fuori comune documentate da fattura	DEDUCIBILITA' INTEGRALE DAL REDDITO	Gli amministratori sono considerati alla stregua dei collaboratori ex art. 95 co.3 TUIR
Spese di vitto e alloggio sostenute da soci di società di persone	DEDUCIBILITA' ENTRO IL LIMITE DEL 75%	I soci di società di persone non sono riconducibili ai soggetti ex art. 95 co.3 TUIR

B. Reddito di lavoro autonomo

Spese di rappresentanza

La disciplina delle spese di rappresentanza nell'ambito del reddito di lavoro autonomo non è variata: tali spese sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.

In caso di spese per prestazioni alberghiere e/o ristorazione rientranti tra le spese di rappresentanza, sia applica preventivamente il limite del 75% .

Spese per alberghi e ristoranti

Fino al 2008, tali spese erano deducibili nel limite del 2% dei compensi.

Dal 2009, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.

Occorre ricordare che le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili sono deducibili al 50% di tale limite.

Per quanto riguarda la detrazione dell'Iva, valgono le stesse osservazioni sopra riportate con riguardo al reddito di impresa.

Decreto incentivi

È stato pubblicato sulla G.U. 11.2.2009, n. 34 il Decreto Legge 10.2.2009, n. 5, contenente una serie di incentivi finalizzati all'acquisto di veicoli nuovi previa rottamazione di quelli immatricolati fino al 31.12.99, all'acquisto di mobili ed elettrodomestici, alla rivalutazione civilistica e fiscale degli immobili posseduti da impresa, prevista dal decreto anticrisi.

INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI NUOVI

L'art. 1 del Decreto in esame contiene la disciplina del contributo per la rottamazione dei veicoli.

L'aspetto comune degli incentivi è che si deve trattare di sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di categoria euro 0, euro 1 ed euro 2 immatricolati fino al 31.12.99, con veicoli nuovi di categoria euro 4 o euro 5 (euro 3 per i motocicli).

L'agevolazione compete, ai sensi del comma 6 "per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010."

L'ammontare del contributo, la tipologia di veicoli interessati e le altre condizioni sono riassunte nella tabella:

Tipologia di veicoli da acquistare		Tipologia di veicoli da sostituire		Contributo
(riferimento art. 54, Codice della Strada)	Categ.		Categ.	
Autovetture	Euro 4 Euro 5	Autovetture e autoveicoli uso promiscuo immatricolati fino al 31.12.99	Euro 0 Euro 1 Euro 2	1.500
Autovetture con alimentazione, esclusiva o ibrida, a metano o elettrica	Euro 4 Euro 5	Autovetture e autoveicoli uso promiscuo immatricolati fino al 31.12.99	Euro 0 Euro 1 Euro 2	3.000
⇒ Autoveicoli uso promiscuo – lett. c ⇒ Autocarri – lett. d ⇒ Autoveicoli trasporti specifici – lett. f ⇒ Autoveicoli uso speciale – lett. g ⇒ Autocaravan – lett. m di massa fino a 3.500 kg	Euro 4 Euro 5	⇒ Autoveicoli uso promiscuo – lett. c ⇒ Autocarri – lett. d ⇒ Autoveicoli trasporti specifici – lett. f ⇒ Autoveicoli uso speciale – lett. g ⇒ Autocaravan – lett. m immatricolati fino al 31.12.99, di massa fino a 3.500 kg	Euro 0 Euro 1 Euro 2	2.500
Autocarri con alimentazione, esclusiva o ibrida, a metano o elettrica	Euro 4 Euro 5	⇒ Autoveicoli uso promiscuo ⇒ Autocarri ⇒ Autoveicoli trasporti specifici ⇒ Autoveicoli uso speciale ⇒ Autocaravan immatricolati fino al 31.12.99	Euro 0 Euro 1 Euro 2	4.000
Motocicli fino 400 cc	Euro 3	Motocicli e ciclomotori	Euro 0 Euro 1	500

È rideterminato a decorrere dal 7.2.2009, l'ammontare degli incentivi previsti dall'art. 29, comma 9, DL n. 248/2007, nelle seguenti misure:

- € 500 per l'installazione di impianti di GPL ;
- € 650 per l'installazione di impianti a metano.

Tutti gli incentivi sopra esaminati possono essere fruiti nel rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 1998/2006.

DETRAZIONE IRPEF PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Sugli immobili oggetto di ristrutturazione o di lavori che usufruiscono della detrazione del 36% (iniziati dal 01.07.2008) è riconosciuta una specifica detrazione IRPEF nella misura del 20% delle spese documentate

sostenute dal 7.2.2009 al 31.12.2009 e fino a un importo massimo di spesa pari a € 10.000, da ripartire in 5 quote annuali, per l'acquisto di:

- mobili;
- elettrodomestici ad alta efficienza energetica, ossia di classe di efficienza energetica A+, nonché apparecchi televisivi e computer.

Da quanto sopra è possibile desumere che l'ammontare massimo di risparmio connesso alla detrazione in esame è pari a € 400 annui per 5 anni, derivanti dal seguente calcolo (10.000 x 20% da ripartire in 5 anni).

In merito alle modalità operative la disposizione in esame rinvia a quanto previsto in tema di agevolazione del 36% e pertanto in particolare è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario.

Va ricordato inoltre, che si può beneficiare della detrazione del 36% indipendentemente dalla categoria edilizia dell'intervento, anche per semplici riparazioni di impianti insicuri e/o di piccola entità (circ. A.E. n. 13 del 06.02.2001).

NUOVE ALI QUOTE IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI

L'art. 5, del Decreto interviene ad abbassare ulteriormente le aliquote dell'imposta sostitutiva dovuta per ottenere il riconoscimento fiscale del valore degli immobili d'impresa oggetto di rivalutazione ai sensi dell'art. 15, DL n. 185/2008.

Non sono modificate le altre disposizioni in materia di rivalutazione circa il differimento temporale dell'efficacia fiscale della rivalutazione al 2013/2014, né l'aliquota dovuta per l'affrancamento della riserva in sospensione d'imposta.

Si riassumono di seguito le aliquote in vigore, a seguito del nuovo intervento normativo:

Tipo operazione	Vecchia aliquota	Nuova aliquota	Riferimento normativo art. 15. DL n. 185/2008
Rivalutazione immobili ammortizzabili	7%	3%	Comma 20
Rivalutazione immobili non ammortizzabili	4%	1,5%	
Affrancamento riserva di rivalutazione	10%	10%	Comma 19

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI

L'art. 7, comma 2 del Decreto in esame prevede un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico dei contribuenti che effettuano compensazioni indebite mediante il mod. F24. La sanzione prevista dall'art. 27, comma 18, del decreto anticrisi in misura compresa tra il 100 e il 200% dell'importo indebitamente utilizzato in compensazione è innalzata al 200% in caso di utilizzo indebito per un importo superiore a € 50.000 per anno solare (si veda circolare monotematica del 26.02.09).

A tal fine il comma 1 del citato art. 7 richiede all'Ufficio di controllare le agevolazioni fruite ai fini dell'imposta di registro, ipocatastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni attraverso specifiche analisi di rischio circa l'utilizzo indebito di tali agevolazioni in modo da poter "liberare" risorse per i controlli delle violazioni sopra esposte.

L'esenzione ICI si ferma alle assimilazioni "legali"

In vista della scadenza del 1° acconto dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2009, la ris. N. 1/2009 del Dipartimento delle Finanze chiarisce che l'esenzione dall'ICI per le unità abitative assimilate alla principale, indipendentemente dai regolamenti comunali è limitata alle assimilazioni previste per legge.

Alla luce della risoluzione sopra menzionata, gli unici casi di assimilazione comunale validi ai fini dell'esenzione ICI sono:

- le unità immobiliari non locate possedute da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero (art.3, co.56 l. n. 662/96);
- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori) o collaterale (fratelli/sorelle), secondo il grado di parentela stabilito in delibera (art. 59, lett. e d.lgs. n. 446/97). In questo caso è irrilevante la circostanza che l'assimilazione sia stata limitata all'applicazione dell'aliquota ICI ridotta o estesa alla detrazione. In entrambe le ipotesi, opera l'esonero.

Ne consegue che sono escluse dal beneficio dell'esenzione ICI, ad esempio, le case concesse in uso gratuito ad affini (parenti del coniuge), gli immobili locati a soggetti che vi dimorano e le unità possedute da soggetti che per obblighi di lavoro risiedono fuori dal comune di origine.

Si fa presente che il chiarimento in esame è valido anche per l'ICI non versata per il 2008 senza sanzioni e interessi.

5 per mille 2009

E' stato fissato al 20 aprile 2009 il termine entro il quale gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono iscriversi all'elenco dei beneficiari del 5 per mille 2009.

Anche per il 2009 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale.

Le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono stabilite con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono iscriversi all'elenco dei beneficiari del 5 per mille 2009, utilizzando apposito modello, entro il 20 aprile 2009.

Dal 28 aprile, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili gli elenchi dei soggetti beneficiari del 5 per mille, sulla base delle comunicazioni ricevute.

Eventuali errori di iscrizione rilevati negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche potranno essere corretti rivolgendosi, entro il 5 maggio 2009, alle competenti direzioni regionali.

Adempimenti successivi:

- entro il 30/06/2009, a pena di decadenza, i rappresentanti degli enti iscritti in elenco devono spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.
- entro un anno dalla ricezione degli importi, i soggetti destinatari del 5 per mille sono tenuti a redigere e conservare apposito rendiconto nonché una relazione illustrativa; tali documenti devono essere inviati al Ministero competente, entro 30 giorni dalla data ultima per la compilazione, se l'importo del 5 per mille ricevuto è superiore a euro 15.000 (se l'importo è inferiore, il rendiconto e la relazione devono essere redatti nello stesso termine e poi conservati per eventuali controlli).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati

